

PROVINCIA DI SALERNO

Verbale di deliberazione della Giunta Provinciale

Seduta n. 19

N. 78 del registro

OGGETTO: Approvazione schema Protocollo di Intesa con i Piano Sociali di Zona per l'attuazione di tirocini formativi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio.

L'anno duemilatredici, il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 13.00, nella sala delle adunanze di Palazzo Sant'Agostino, si è riunita la Giunta provinciale. Sono presenti il Presidente della Provincia signor Iannone Antonio e gli Assessori signori:

1) ESPOSITO Giuseppina	Presenti	7) SPINELLI Costabile	Presenti
2) VITERALE Amelia		8) D'AGOSTO Costabile	NO
3) BELLACOSA Adriano		9) CARPENTIERI Nunzio	NO
4) CUOZZO Michele		10) STASI Pietro Damiano	
5) BOTTONE Matteo	NO	11) MANCUSI Amilcare	
6) PIERRO Attilio			

Assume la presidenza il Signor Antonio Iannone, Presidente della Provincia.

Partecipa il dottor ~~Giovanni Moscatello~~ ^{ALFONSO FERRAIOLITTE}, Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della seduta.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, invita alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

L'Assessore di riferimento

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Sentita la relazione dell'Assessore di riferimento;

Ritenuto che la proposta è stata formulata in attuazione degli obiettivi e degli indirizzi di governo;

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal Dirigente del Settore interessato e dal Dirigente del Settore finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

Visto il parere di legittimità reso dal Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, dello Statuto;

A voti unanimi,

DELIBERA

di approvare l'infrascritta proposta di deliberazione e, per l'effetto, dichiararla parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

PREMESSO CHE:

- ◆ l'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 prevede la possibilità di promuovere iniziative e progetti finalizzati all'orientamento ed alla formazione delle persone in cerca di lavoro, che agevolino le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- ◆ il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, attuativo dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, ha previsto, quale iniziativa tra quelle in grado di assicurare le finalità di cui al precedente capoverso, i tirocini formativi e di orientamento da promuoversi e realizzarsi presso datori di lavoro pubblici e privati;
- ◆ la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.92/1998 ha fornito ulteriori direttive in tema di tirocini formativi e di orientamento;
- ◆ l'art. 11 della legge 12 marzo 1999 n. 68 - *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"* - ha la finalità di favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;
- ◆ l'art.25 del Regolamento n. 9/10 (attuazione della Legge Regionale n. 14/2009 art. 54 comma 1 lett. B - Disposizioni Regionali per la Formazione Professionale), adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 89 del 02/04/2012, individua – fra gli altri – anche l'ente Comune fra i soggetti che possono promuovere tirocini formativi ai sensi dell'art. 18 della legge 196/97;
- ◆ il decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 ha disciplinato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato;
- ◆ la sentenza della Corte Costituzionale n. 287/2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto legge 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011, ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- ◆ l'art. 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012 n. 92 prevede il perfezionamento in sede di Conferenza Stato-Regioni di un apposito accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- ◆ il 24 gennaio 2013 è stato sancito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con l'adozione di "Linee-guida in materia di tirocini formativi";
- ◆ la legge 8 novembre 2000 n. 328, recante norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua nel "Piano di Zona dei servizi socio-sanitari" lo strumento fondamentale per l'attuazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario mediante l'integrazione sociale degli appartenenti alle fasce deboli della comunità;
- ◆ il Regolamento CE 12 dicembre 2002 n. 2204, ed in particolare l'art. 2 comma f), definendo *"lavoratore svantaggiato qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare senza assistenza nel mercato del lavoro"*, indica le diverse tipologie di persone svantaggiate;
- ◆ gli attuali disposti di legge conferiscono ai Servizi per l'Impiego delle Province la realizzazione di tutte le azioni volte al conseguimento degli obiettivi di inclusione sociale attraverso l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, anche mediante l'attivazione di interventi di orientamento, formazione e accompagnamento lavorativo propedeutici all'accesso al mondo del lavoro;
- ◆ la Provincia di Salerno – Settore Politiche del Lavoro ha già intrapreso con soggetti pubblici e privati rapporti di collaborazione, sottoscrivendo appositi Protocolli di intesa;

RILEVATO CHE:

- ◆ la Provincia di Salerno, nell'ambito degli obiettivi politici e amministrativi prestabiliti, ha assunto come priorità la promozione di iniziative per la creazione di tutte le condizioni che possano favorire e potenziare la formazione professionale e l'inserimento delle persone svantaggiate nel mondo del lavoro;

- ◆ i Piano di Zona programmano, nell'ambito degli interventi previsti, l'attuazione di percorsi di tirocinio formativo e di orientamento finalizzati all'inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate;

CONSIDERATO CHE:

- ◆ con deliberazione di Giunta Provinciale n. 917 del 25 novembre 2005 è stato conferito mandato al Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di sottoscrivere con strutture pubbliche o private gli atti formali per l'attuazione di interventi volti a favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro, agevolando le scelte professionali, e di procedere all'attuazione di quanto indicato negli atti formali tramite le strutture dei Servizi per l'Impiego del territorio;

RITENUTO CHE:

- ◆ le attività di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati si manifestano di rilevante interesse sotto il profilo sociale e rientrano a pieno titolo nei compiti d'istituto dei Servizi per l'Impiego;




VISTO:

- ◆ lo schema di Protocollo di Intesa che dovrà essere sottoscritto a formale disciplina dei rapporti tra la Provincia di Salerno e il Piano Sociale di Zona;

SI DELIBERA

1. Di approvare lo schema di Protocollo di intesa da stipularsi con i Piani Sociali di Zona, avente ad oggetto la promozione e la realizzazione di iniziative volte all'inserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio presso le aziende pubbliche e private ricadenti in via prioritaria nell'ambito del territorio di pertinenza del Piano di Zona competente, attraverso la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento, secondo i principi di cui alla legge 196/1997;
2. Di stabilire che il Presidente, l'Assessore alle Politiche Sociali e l'Assessore al Lavoro, o propri delegati, sottoscriveranno il relativo Protocollo di intesa, il cui schema viene allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, alla lettera "A";
3. Di dare atto che la presente deliberazione non prevede impegni di spesa;
4. Di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche del Lavoro di porre in essere e dare attuazione a tutti gli atti consequenziali per la realizzazione delle attività, trattandosi di materie che rientrano nella competenza del Settore;
5. Di dare atto che dal presente provvedimento non scaturisce alcun onere economico a carico della Provincia.

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i sottoscritti esprimono il seguente parere di:

REGOLARITÀ TECNICA	REGOLARITÀ CONTABILE
La proposta di deliberazione che precede è stata formulata in attuazione degli indirizzi generali di governo. Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.	Somma stanziata €..... Impegni già assunti €..... Disponibilità €..... Impegni di cui alla presente €..... Ulteriore disponibilità €..... Assunto impegno di spesa al numero di euro sul capitolo del bilancio 2012 Salerno <u>26/04/2013</u>
Salerno <u>26.04.2013</u>  IL DIRIGENTE	IL FUNZIONARIO ADDETTO  Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. <u>Parere non dovuto</u> Salerno IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO <u>26/04/2013</u> 
Salerno IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA	

Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, dello statuto dell'Ente, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Salerno, 26.04.2013
IL SEGRETARIO GENERALE


DEL CHE È VERBALE

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 30 APR. 2013 e durerà quindici giorni consecutivi fino al 15 MAG. 2013

Salerno 30 APR. 2013

L'ADDETTO ALL'AFFISSIONE

VISTO : IL SEGRETARIO GENERALE

Dichiaro di aver affisso all'Albo Pretorio l'atto retroscritto, mantenendolo per il periodo suindicato.

Salerno

L'ADDETTO ALL'AFFISSIONE

Deliberazione divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui al comma 3 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Salerno

IL SEGRETARIO GENERALE



provincia di salerno

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEL LAVORO

PROTOCOLLO DI INTESA PROVINCIA DI SALERNO – PIANO DI ZONA PER FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO

TRA

LA PROVINCIA DI SALERNO, rappresentata dal Presidente Antonio Iannone, dall'Assessore Politiche Sociali Amilcare Mancusi e dall'Assessore Politiche del Lavoro Giuseppina Esposito, domiciliati ai fini della presente procedura presso la sede della Provincia di Salerno, via Roma 104;

E

IL PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO – Comune Capofila, legalmente rappresentato dal Sindaco del Comune di, domiciliato per la carica presso la sede in e legittimato a stipulare in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000,

VISTA

- la Deliberazione di Giunta Provinciale n° del con la quale la Provincia di Salerno ha approvato il presente schema di protocollo di intesa ai fini della conseguente sottoscrizione;

CONSIDERATI

- la legge 24 giugno 1997 n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'art.18, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica, n.142/1998 che adotta il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento";
- la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 92/1998 recante "Tirocini formativi e di orientamento D.M. 142/98";
- il decreto legislativo n. 286/1998 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- la legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni;



provincia di Salerno

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEL LAVORO

- il decreto legislativo n. 181/2000, e sue integrazioni e modificazioni, recante “Norme per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45 comma 1 lettera a) della legge n. 144/1999”;
- il decreto legislativo n. 276/2003 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 30/2003” e successive modificazioni;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37/2003 recante “Adempimenti connessi all’assunzione di lavoratori e cessazione di rapporti di lavoro – aspetti sanzionatori”;
- la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2005 recante “Tirocini formativi e di orientamento”;
- la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 4 gennaio 2007 recante “adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (legge n. 296/2006 – legge finanziaria 2007) – primi indirizzi operativi”;
- il decreto legislativo n. 81/2008 recante “Attuazione dell’art. 1 della legge n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287/2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’articolo 11 del decreto legge n. 138/2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 relativo al conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi e in particolare l’art. 19, relativo all’adozione dei Piani Sociali di Zona;
- l’art. 4 comma 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 relativo all’individuazione delle persone in condizione di svantaggio;
- il Regolamento CE 12 dicembre 2002 n. 2204 ed in particolare l’art. 2 comma f) che, definendo *“lavoratore svantaggiato qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro”*, indica le diverse tipologie di persone svantaggiate;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 29 ottobre 2003 n. 725 che, recependo il Regolamento CE n. 2204/2002, elenca all’art. 8 le differenti categorie di lavoratori svantaggiati;

VISTI

- il Capo VII (artt. 25 – 29) del Regolamento n. 9/2010 di “Attuazione della legge Regionale n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54 comma 1 lett. B) – Disposizioni regionali per la Formazione Professionale”, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento”;
- la legge 28 giugno 2012 n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” ed in particolare l’art. 1 comma 34 relativamente alla definizione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- l’Accordo del 24 gennaio 2013 sancito tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con l’adozione di “Linee-guida in materia di tirocini formativi”;



provincia di salerno

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEL LAVORO

RILEVATO

- che il responsabile del Piano di Zona, insieme alle parti sociali e agli attori pubblici locali operanti in materia di politiche attive del lavoro, valutate le esperienze finora realizzate in materia di tirocini formativi a favore di soggetti svantaggiati, hanno constatato come tale istituto normativo risulti uno strumento efficace di politica per l'inclusione sociale;
- che, alla luce delle pregresse esperienze, si ritiene utile individuare un percorso unitario che armonizzi le diverse modalità procedurali seguite in ogni singolo Piano, tale da offrire un modello sperimentato e condiviso in grado di essere trasferito in altri contesti e produrre proficui risultati;
- che lo sviluppo economico del territorio non può prescindere da quello sociale e culturale e le politiche sociali non possono non contemplare l'inserimento socio-lavorativo quale misura prioritaria di inclusione sociale e di prevenzione;
- che la qualità della formazione "on the job" in un tirocinio formativo è indispensabile ai fini dell'acquisizione di competenze di base, tecnico-professionali e trasversali, fondamentali per il miglioramento del tasso di occupabilità;
- che i tirocini formativi e di orientamento si confermano uno strumento fondamentale per porre alla base delle politiche sociali il principio della responsabilità condivisa, attribuendo a ciascuno degli attori – provincia di Salerno, Piani di zona, soggetto ospitante, tirocinanti – la propria parte;
- che la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, legge 8 novembre 2000, n° 328, individua nel "Piano di Zona dei servizi socio-sanitari" lo strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio sanitario avendo, tra i suoi scopi istituzionali, la realizzazione della integrazione sociale degli appartenenti alle fasce deboli della comunità, tra i quali i soggetti svantaggiati;
- che nell'ambito degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, è stata programmata l'attuazione di percorsi di tirocinio formativo e di orientamento, finalizzati all'inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate, quale strumento per favorire l'ingresso nel mercato del lavoro, consentendo lo svolgimento di un'esperienza di lavoro/formazione presso soggetti pubblici e privati, con lo scopo di agevolare le scelte professionali delle persone in condizione di svantaggio mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (art. 1 decreto attuativo n. 142/98, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 196/97);
- che compete ai Comuni, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 328/00 la predisposizione di progetti individuali per l'integrazione di persone svantaggiate nei percorsi di lavoro e che, ad oggi, tale funzione è delegata ai Piani Sociali di Zona e Socio Sanitario territoriali, di cui all'art. 19 della legge 328/00;
- Che il Piano di Zona dell'Ambito estende la sua competenza territoriale ai Comuni di

TUTTO CIO' PREMESSO

Con il presente Protocollo le parti s'impegnano e convengono quanto segue:

- 1) La premessa è parte integrante del presente accordo.



provincia di salerno

**ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEL LAVORO**

2) la Provincia di Salerno attuerà forme di partenariato con il Piano Sociale di Zona Ambito ... per lo sviluppo di una nuova cultura dell'imprenditorialità sociale, valorizzando tutte le opportunità emergenti in campo regionale, nazionale ed europeo.

3) Il Piano di Zona promuoverà l'attivazione delle reti di integrazione sociale ed interistituzionale, al fine di garantire i necessari processi di condivisione, cooperazione e partecipazione nell'ambito delle innovative politiche di sviluppo locale.

4) Le parti attueranno il raccordo tra gli uffici competenti dei soggetti firmatari per promuovere e realizzare:

- iniziative di tirocini di formazione e di orientamento secondo i principi di cui alla legge 196/97 e con la finalità di favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate presso le aziende pubbliche e private ricadenti in via prioritaria nell'ambito del territorio di pertinenza del Piano Sociale di Zona. Per l'attivazione di tali iniziative il Piano di Zona individuerà criteri oggettivi di selezione - determinati da condizioni di estrema indigenza o, comunque, di svantaggio sociale - delle persone aspiranti al tirocinio formativo, per le quali verrà effettuata l'analisi delle attitudini possedute, al fine di un positivo incrocio con il profilo lavorativo disponibile.

5) Per le finalità di cui al punto precedente, le parti assumono, in particolare, gli impegni seguenti:

- Il Piano Sociale di Zona ed il Settore Politiche del Lavoro della Provincia di Salerno, attraverso il competente Centro per l'Impiego individuato sulla base della sede legale e/o operativa dell'azienda ospitante, promuoveranno le iniziative dei tirocini formativi e di orientamento, acquisendo, attraverso procedure formali, la manifestazione di interesse da parte di datori di lavoro pubblici e privati, operanti in via prioritaria nel territorio dell'ambito territoriale del Piano Sociale di Zona, a realizzarle presso le proprie strutture aziendali;
- Il Piano Sociale di Zona ed il Servizio per l'Impiego competente assicureranno, ciascuna per la propria parte, azioni di accompagnamento ai tirocinanti per iniziare il percorso formativo e di orientamento, mediante un'attività di tutoraggio che si concretizza nell'affidamento - da parte del Centro per l'Impiego - del tirocinante a un tutor aziendale, per il profilo lavorativo, e - da parte del Piano Sociale di Zona - a un tutor didattico socio-sanitario, per l'aspetto socio-ambientale, onde garantire tutte le condizioni necessarie per l'espletamento del tirocinio stesso;
- Il Piano Sociale di Zona e il Settore Politiche del Lavoro della Provincia di Salerno attueranno, attraverso il Centro per l'Impiego territorialmente competente, il monitoraggio in itinere e valutazione finale del percorso formativo, rilasciando al tirocinante secondo i criteri di legge, in caso di conclusione positiva dell'iter formativo, l'attestato di qualificazione accompagnato dalla relazione del soggetto ospitante, da utilizzare come credito formativo o accreditamento ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro;
- Il Piano Sociale di Zona ed il Settore Politiche del Lavoro della Provincia, attraverso il competente Centro per l'Impiego, stipuleranno, in qualità di soggetti promotori, con il datore di lavoro-"soggetto ospitante", interessato ad attuare l'iniziativa, una apposita Convenzione, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 142/98, per l'attivazione del programma di



provinciasalerno

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEL LAVORO

- inserimento attraverso il tirocinio formativo e di orientamento e secondo lo schema convenzionale che forma parte integrante del presente Accordo;
- Il Piano Sociale di Zona ed il Settore Politiche del Lavoro della Provincia, nella loro qualità di soggetti promotori, assicureranno l'individuazione di un tutor per il soggetto promotore "Provincia di Salerno", in qualità di responsabile didattico-organizzativo per le azioni di orientamento e monitoraggio, e di un referente o tutor "sociale" per il soggetto promotore "Piano Sociale di Zona" che accompagni il tirocinante durante l'intero percorso formativo;
 - Il Piano Sociale di Zona ed il Settore Politiche del Lavoro della Provincia attueranno, ognuno per le proprie competenze, il monitoraggio *ex ante, in itinere ed ex post*, nonché la valutazione finale, rilasciando al tirocinante secondo i criteri di legge, in caso di esito positivo dell'iter formativo, l'attestato di svolgimento del tirocinio, da utilizzare come credito formativo o accreditamento ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro;
 - Il Piano Sociale di Zona si assume il totale onere delle spese per la copertura assicurativa della responsabilità civile del tirocinante, nonché delle spese assicurative INAIL e per il sussidio e/o contributo stabilito in almeno € 300.00 (trecento) lordi mensili, parametrato sulla base dell'effettiva presenza in azienda;
 - Il tirocinio formativo, la cui durata sarà definita per ogni singolo tirocinante - nel rispetto della normativa vigente - in base alla condizione "di ingresso" dello stesso, si svolgerà per non meno di 20 (venti) ore settimanali articolate in un massimo di sei giorni lavorativi;
 - Le parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro;
 - Per ciascun tirocinante dovrà essere predisposto dal Piano di Zona, in accordo con le esigenze aziendali, un progetto formativo indicante tra l'altro i nominativi dei tutor e del responsabile aziendale nonché il periodo, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
 - Durante il periodo del suo svolgimento potranno prevedersi delle verifiche e valutazioni sull'andamento del tirocinio formativo per verificare la rispondenza fra percorso attivato e progetto formativo;
 - Alla scadenza del periodo di tirocinio, il datore di lavoro relazionerà al Piano Sociale di Zona e al competente Centro per l'Impiego.
- 6) La Provincia di Salerno e il Piano di Zona, a conclusione dell'esperienza del tirocinio formativo e di orientamento, concorreranno a facilitare il percorso di collocamento delle persone svantaggiate nel mercato del lavoro, favorendo, in tal modo, la difesa del fondamentale diritto al lavoro, attraverso la realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo presso la stessa azienda ospitante il soggetto come tirocinante ovvero altre aziende del territorio interessate.
- A tal fine:
- Le parti riconoscono la necessità, per l'inserimento lavorativo mirato di persone svantaggiate, di avvalersi delle esperienze e delle risorse organizzative e professionali in materia di inserimento lavorativo disponibili ed attivabili sul territorio, con l'impegno della Provincia, anche tramite le risorse del Fondo Sociale Europeo, a supportare l'integrazione di competenze professionali e le azioni di accompagnamento che si rendessero necessarie rispetto agli obiettivi di inserimento lavorativo, congiuntamente definite dalle parti sulla base di una valutazione delle competenze professionali necessarie e dei carichi di lavoro;



provincia di salerno

**ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEL LAVORO**

- Il Piano Sociale di Zona ed il Settore Politiche del Lavoro della Provincia di Salerno, attraverso le strutture per l'Impiego competenti per territorio, effettueranno il monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati nel territorio, accompagnamento e sostegno alle aziende e alle persone che parteciperanno al programma di inserimento lavorativo;
 - Le parti attueranno adeguate forme di pubblicizzazione, verso l'utenza, le forze sociali, e le organizzazioni degli utenti, dei servizi oggetto del presente Protocollo, realizzando una rete informativa web con i rispettivi siti istituzionali;
 - La Provincia di Salerno attraverso gli Assessorati alle Politiche Sociali e al Lavoro, promuoverà iniziative di sensibilizzazione, azioni informative e formative verso il mondo imprenditoriale allo scopo di sviluppare competenze diffuse negli ambienti di lavoro che favoriscano il processo di integrazione lavorativa delle persone svantaggiate;
- 7) Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione degli inserimenti lavorativi saranno reperite annualmente in base al numero di persone partecipanti al programma.
Per l'attuazione delle iniziative vengono individuati i seguenti canali finanziari:
- Risorse finalizzate Regionali, Nazionali ed internazionali.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Provincia di Salerno

Il Presidente

L'Assessore alle Politiche Sociali

L'Assessore alle Politiche del Lavoro

Per il Piano di Zona Ambito

Il Sindaco del Comune di

Salerno li, _____



PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE POLITICHE DEL LAVORO

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministro del Lavoro e della Prev. Sociale 25 marzo 1998, n. 142, in attuazione dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e Regolamento Regione Campania n. 9/10 attuativo della L.R. 14/2009 art. 54, comma 1, lett. B)

TRA

- Il Settore Politiche del Lavoro - Centro per l'Impiego didella Provincia di Salerno -P.I. 80000390650 - con sede in, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a dal dott./sig....., nella sua qualità di Responsabile, nato a il, ivi domiciliato per la carica;

- IL PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO - Comune Capofila , - C.F./P.I.
..... - legalmente rappresentato dal Sindaco del Comune di ,
, domiciliato per la carica presso la sede in e legittimato a stipulare in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, d'ora in poi denominato "soggetto promotore";

E

..... (denominazione dell'azienda ospitante)
con sede legale in, Cod.Fisc./Part.IVA....., tel.
....., telefax, e-mail, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal sig. nato a il e residente in

PREMESSO

- che tra il Piano Sociale di Zona e la Provincia di Salerno è stato siglato un protocollo di intesa sottoscritto il per l'attivazione di tirocini formativi in favore di persone svantaggiate;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della Legge 24 Giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della vigente normativa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Ai sensi dell'art.18 della Legge 24 Giugno 1997, n.196, la (riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del (riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art.18 della Legge n.196 del 1997.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. Lo svolgimento di attività formative e la eventuale certificazione del buon esito di tali attività non potrà, pertanto, in alcun modo costituire titolo per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con il tirocinante, ovvero per la richiesta di qualsivoglia corrispettivo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da due tutor designati dalla Provincia di Salerno e dal Piano Sociale di Zonarispettivamente in qualità di responsabile didattico-organizzativo e di responsabile didattico socio-sanitario, per l'aspetto socio-ambientale, e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante per il profilo lavorativo, il quale curerà, tra l'altro, la tenuta di un registro delle presenze e di un diario delle attività formative del tirocinante, provvedendo a redigere, al termine del tirocinio, una relazione finale sull'esito dello stesso.
3. Il soggetto ospitante si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso del tutor nominato dal soggetto promotore nei luoghi ove il tirocinante è impegnato e ad agevolarne in ogni modo il compito.
4. Al tirocinante non potranno essere richieste prestazioni di produttività, né potrà essere adibito a funzioni produttive, se non al fine di conseguire, per specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In ogni caso gli sarà garantita adeguata assistenza per favorire lo sviluppo della professionalità oggetto del tirocinio, con affiancamento a persone con competenze già acquisite e di provata esperienza.
5. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei tutor e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nei locali aziendali sede del tirocinio stesso;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
 - rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il Piano Sociale di Zona assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento,

entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto ospitante) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto ospitante si impegna ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore dipendente, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., provvedendo ad informare il tirocinante in merito ai rischi connessi all'impresa, a fornire i dispositivi di protezione individuale e ad attivare la sorveglianza sanitaria, laddove previsti.
3. Il Settore Politiche del Lavoro/Centro per l'Impiego di _____ si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
4. Il soggetto ospitante si impegna, ai sensi dell'art. 1 co. 1180 del D. Lgs. 296/2006 e secondo le modalità del Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007, ad effettuare la comunicazione obbligatoria per via telematica dell'instaurazione del rapporto di tirocinio.

Art. 5

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula.
2. Ciascuna parte può recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
3. In caso di recesso deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già in corso.

Art. 6

Il soggetto promotore ed il/i tirocinante/i si impegnano a non divulgare i segreti di ufficio ed a farne un uso non consentito di tutto ciò che hanno preso conoscenza durante e per effetto dell'attività di tirocinio.

Art. 7

Con la sottoscrizione della presente convenzione si autorizza il trattamento dei dati personali e del soggetto ospitante ai sensi e per gli effetti del Decreto Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ivi compresa la comunicazione ad altri soggetti pubblici di cui all'art. 19 del citato D. Lgs. 196/03.

Art. 8

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

_____, (data) _____

Per la Provincia di Salerno - Centro per l'Impiego di

Per il Piano Sociale di Zona Ambito
Il Sindaco (o suo delegato)

Per l'Azienda Ospitante –
Il Legale Rappresentante

Per presa visione ed accettazione del tirocinante _____